

N. R.G. 2841/2018



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di MILANO**

Sez. II CIVILE

La Corte d'Appello, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Walter Saresella	Presidente
dott. Maria Grazia Federici	Consigliere
dott. Elena Mara Grazioli	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. **2841/2018** promossa da:

GIUSEPPE LUCIBELLO (C.F. LCBGPP53B09C231Z), elettivamente domiciliato in Via San Barnaba, 39 20122 MILANO presso lo studio dell'Avvocato DE VITA ANNARITA, che lo rappresenta e difende

APPELLANTE

contro

ITALIANA EDITRICE SPA (GIA' SOCIETA' EDITRICE LA STAMPA SPA),ORA GEDI NEWS NETWORK SPA (C.F. 00486620016), elettivamente domiciliata in VIA ARIOSTO, 6 20145 MILANO presso lo studio dell'Avvocato PERELLI CAZZOLA ALESSANDRA, che la rappresenta e difende unitamente all'Avvocato VERCELLONE SARAH (VRCSRH76L63L219N) CORSO VITTORIO EMANUELE II, 68 10121 TORINO; PAVESIO CARLO (PVSCRL56B01L219K) CORSO VITTORIO EMANUELE II, 68 10121 TORINO;



REGIONE PIEMONTE (C.F. 02843860012), elettivamente domiciliata in CORSO REGINA MARGHERITA, 174 TORINO presso lo studio dell'Avvocato CANDIOLLO CHIARA, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avvocato MAINA PIER CARLO (MNAPCR66D16L219V) VIA MEUCCI, 1 10122 TORINO;

FONDAZIONE PER IL LIBRO LA MUSICA E LA CULTURA (C.F. 97557320013), elettivamente domiciliata in VIA SAN FRANCESCO DA PAOLA, 37 10123 TORINO presso lo studio dell'Avvocato CASTELNUOVO ANDREA, che la rappresenta e difende

APPELLATI

CONCLUSIONI

CONCLUSIONI PER GIUSEPPE LUCIBELLO:

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in totale riforma della Sentenza n. 3288/2018, pubblicata il 21.3.2018 ed in accoglimento dei motivi di cui sopra, così giudicare:

- Nel merito
- 1) accertata e dichiarata la valenza diffamatoria e lesiva per l'attore dell'inserimento e mantenimento nella sezione “archivio” del sito internet www.lastampa.it dei seguenti articoli:
- “Tangentopoli due, 60 bobine di segreti” del 26.09.1996;
- “Lucibello: << vengo usato per affossare Di Pietro>>” del 26.09.1996;
- “indagato il difensore di Pacini Battaglia” del 27.09.1996;
- “Bliz all'alba, Di Pietro accerchiato” del 7.12.1996;
- “Perquisizioni necessarie per la verità” dell'8.12.1996;
- “il malloppo? Non esiste” del 9.12.1996;
- “Forse nel notes di Chicchi c'era un << codice segreto>>” del 21.12.1996,

già pubblicati sull'edizione cartacea del quotidiano “La Stampa” e già ritenuti diffamatori dal Tribunale Ordinario di Torino- Sezione VII Civile con Sentenza n. 35652/04 emessa in data 9 novembre 2004 e, ove occorra, accertare e dichiarare la natura diffamatoria dei predetti articoli;

2) Accertata e dichiarata la solidale e/o concorrente e/o alternativa e/o esclusiva responsabilità della Italiana Editrice S.p.a., già Società Editrice La Stampa, in persona del legale rappresentante pro tempore, della Regione Piemonte, Direzione Cultura, Turismo e Sport – Settore Biblioteche, Archivi ed Istituti culturali, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, della Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore nella causazione degli illeciti sopra descritti, per l'effetto,



3) condannare Italiana Editrice s.p.a., già Società Editrice La Stampa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la Regione Piemonte, Direzione Cultura, turismo e Sport- Settore Biblioteche, Archivi ed Istituti Culturali, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, in via solidale e/o concorrente e/o alternativa e/o esclusiva e comunque per quanto di propria rispettiva spettanza, al risarcimento in favore di tutti i danni (patrimoniali e non patrimoniali) dal medesimo patiti e patiendi per quanto esposto in narrativa e ciò nella misura che sarà ritenuta di giustizia, anche mediante ricorso alla quantificazione equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da ogni giorno in cui si sono consumati gli illeciti sino al saldo effettivo;

4) condannare tutti i convenuti, o ordinare ai medesimi, l'immediata espunzione degli articoli, nei loro diversi formati (testo e immagine) per cui è causa dall'archivio del sito internet www.lastampa.it e, comunque l'espunzione dai predetti articoli, sempre nei loro diversi formati, delle affermazioni diffamatorie nonché di ogni riferimento nominativo o fotografico all'attore;

5) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale ritenesse di non poter accogliere la domanda svolta al punto 4) delle precisate conclusioni, condannare i convenuti ovvero ordinare ai medesimi l'immediata annotazione a margine di ogni articolo, oggetto della presente causa, della sentenza di condanna e ciò mediante l'adozione di procedure idonee ad informare il lettore dell'intervenuta pronuncia,

- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.

CONCLUSIONI NELL'INTERESSE di Gedi News Network s.p.a., come sopra rappresentata e difesa, assume allo stato

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.ma Corte, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello avversario ex art. 348 bis c.p.c. e/o ex art. 342 c.p.c. per tutti i motivi esposti in narrativa;

Nel merito

In via principale: respingere l'appello avversario, per i motivi esposti in narrativa, perché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente l'impugnata sentenza;



In subordine: nel denegato caso di parziale riforma della sentenza impugnata, respingere le domande di parte appellante in quanto infondate per le eccezioni esposte in narrativa, risultate assorbite nella sentenza impugnata e che vengono espressamente riproposte in sede di appello;

In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CPA, come per legge.

Si producono:

- (1) visura storica Gedi News Network s.p.a.
- (2) copia della sentenza di primo grado;
- (3) fascicolo atti e documenti di parte di primo grado.

Si precisa che il fascicolo di parte cartaceo degli atti e documenti di primo grado verrà depositato in giudizio presso la competente cancelleria. Si dichiara, inoltre, che non è stato proposto appello incidentale né è stata proposta domanda riconvenzionale o chiamata di terzo, e che dunque, non essendo variato il valore di causa, non è stato versato alcun contributo.

* * *

CONCLUSIONI per la Regione Piemonte

Tutto ciò premesso la Regione Piemonte, come in epigrafe rappresentata, chiede respinta ogni contraria istanza che questa Ill.ma Corte d'Appello voglia accogliere le seguenti conclusioni:

-respingere l'appello e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Milano, sezione I, n. 3288/2018 e per l'effetto condannare parte appellante al pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio oltre spese generali del 15% in entrambi i gradi di giudizio.

Si producono i seguenti documenti:

Doc. 1) Fascicolo di primo grado (R.G. 21045/2013 Tribunale di Milano) contenente i seguenti atti e documenti:

1. Comparsa costituzione e risposta della Regione Piemonte del 6.3.2014:
 - 1.1) Rogito notaio Morone del 28.12.2012;
 - 1.2) Atto integrativo del 28.12.2012;
 - 1.3) deliberazione alle liti;
 - 1.4) Atto di citazione dell'avv. Giuseppe Lucibello in rinnovazione notificato alla Regione Piemonte in data 21.11.2013.
2. Memoria ex art. 183 c.p.c del 4.6.2014;
3. Comparsa conclusionale del 14.12.2017.



Doc. 2) Sentenza del Tribunale di Milano n. 3288/2018 pubblicata il 21.3.2018;

Doc. 3) Atto di citazione in appello dell'avv. Giuseppe Lucibello notificato alla Regione Piemonte in data 20.6.2018;

Doc. 4) D.G.R. n. 10-7904 del 23.11.2018 di costituzione nel giudizio di appello.

Con ossequio.

CONCLUSIONI per la Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura:

Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, rigettare l'appello confermando la sentenza di primo grado con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

FATTO E DIRITTO

Con citazione in appello, ritualmente notificata, Giuseppe Lucibello ha impugnato la sentenza n. 3288/2018 pubblicata il 21.3.2018, con la quale il Tribunale di Milano ha rigettato le sue domande avanzate nei confronti di Italiana Editrice s.p.a., Regione Piemonte e Fondazione per il Libro la Musica e la Cultura volte ad ottenere: 1) il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza dell'inserimento e mantenimento nella sezione "archivio" del sito internet www.lastampa.it di determinati articoli, meglio indicati nell'atto di citazione, risalenti al 1996, già pubblicati sull'edizione cartacea del quotidiano La Stampa e già ritenuti diffamatori dal Tribunale di Torino con sentenza n. 35652/04 emessa in data 9 novembre 2004, 2) nonché: (i) l'immediata espunzione degli articoli per cui è causa dall'archivio storico on line e, comunque, l'espunzione dagli stessi delle affermazioni diffamatorie, nonché di ogni riferimento nominativo o fotografico all'avv. Lucibello, e (ii) in via subordinata, l'annotazione a margine di ogni articolo della sentenza di condanna del Tribunale di Torino n. 35652 del 9 novembre 2004 mediante l'adozione di procedure idonee ad informare il lettore dell'intervenuta pronuncia, condannandolo al pagamento delle spese di lite liquidate, in favore di ciascuna parte, nella complessiva somma di euro 7.254,00 oltre accessori.

Si è costituita la Gedi News Network s.p.a , già Italiana Editrice S.p.a, che ha chiesto, in via preliminare, che venisse dichiarato inammissibile l'appello avversario ex art. 348 bis c.p.c. e/o ex art.342 c.p.c. per tutti i motivi esposti in narrativa; e, nel merito e in via principale, il suo rigetto, perché infondato, con conferma della sentenza impugnata.



Si è costituita la Regione Piemonte che ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, ribadendo di essere nuda proprietaria dell'archivio storico de " La Stampa" in virtù di atto rep. N. 1809 Rac. N. 662 28/12/2012 e, quindi, di non avere alcun possesso sul bene e, conseguentemente, ogni controllo effettivo e concreto sul medesimo.

Si è costituita la Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura in liquidazione generale che ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, ribadendo di aver ricevuto l'uso della banca dati contenente l'archivio del quotidiano La Stampa dal " Comitato per la Biblioteca Digitale dell'Informazione Giornalistica" con atto rep. N. 1809 Rac. N. 662 28/12/2012 per la durata di anni trenta.

Disposti, su richiesta delle parti, diversi rinvii al fine di addivenire ad una soluzione conciliativa, all'udienza del 3 dicembre 2019 le parti precisavano le proprie conclusioni, come in epigrafe richiamate, sulla scorta delle quali la Corte tratteneva la causa in decisione, previa assegnazione ex art. 190 c.p.c. di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di giorni 20 per note di replica.

Il Collegio ritiene opportuno, per un più completo inquadramento della vicenda processuale, ripercorrere gli eventi da cui trae origine la presente controversia chiaramente sunteggiati nella sentenza impugnata, che qui di seguito si riportano.

"Con atti di citazione notificati il 18.3.2013 e il 21.11.13 Giuseppe Lucibello ha convenuto in giudizio la s.p.a. Società Editrice La Stampa, la Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura e la Regione Piemonte e, deducendo il carattere diffamatorio di alcuni articoli - già pubblicati sul quotidiano La Stampa nel 1996 - rinvenibili nella sezione "archivio" del sito internet www.lastampa.it, ha lamentato un nuovo attacco diffamatorio ai suoi danni e chiesto che, accertata la valenza diffamatoria dell'inserimento e del mantenimento degli articoli nel sito internet, i convenuti fossero condannati al risarcimento dei danni e alla espunzione dei medesimi articoli o delle sole affermazioni diffamatorie dall'archivio del sito internet www.lastampa.it.

Ha affermato:

o che la diffamatorietà degli articoli era già stata acclarata dal Tribunale di Torino con sentenza del 2004;

o che si era in presenza di una reiterazione dell'illecito, visto che la convenuta aveva scelto di ripresentare in rete gli articoli, nonostante il Tribunale avesse accertato la falsità delle affermazioni in essi contenute.



Ha dedotto il diritto al risarcimento del danno morale soggettivo da reato, sussistendo gli estremi del reato di diffamazione, danno da calcolarsi adottando i parametri massimi, data la portata offensiva – già accertata in sede giudiziale - e l'ampia possibilità di divulgazione.

Si è costituita l'Editrice La Stampa la quale ha contestato la fondatezza delle pretese attoree, evidenziando:

o che la questione relativa alla diffamatorietà degli articoli de quibus era già stata oggetto di un giudizio e di una transazione che aveva coperto ogni pretesa risarcitoria di Giuseppe Lucibello nei confronti della società Editrice, dei consorti in lite e di ogni altro coobbligato “per qualsiasi titolo o ragione, dedotto o deducibile, comunque dipendente da o connesso ai fatti per cui era insorta lite, volendo egli rinunciare ed avendo rinunciato ad ogni ulteriore pretesa”;

o che l'archiviazione degli articoli era avvenuta – sia in forma cartacea sia con microfilmatura dei quotidiani e degli articoli – nei giorni immediatamente successivi alla loro pubblicazione

o che nel 2003 il Soprintendente Archivistico per il Piemonte e la Valle d'Aosta aveva dichiarato archivio storico del quotidiano “La Stampa” di notevole interesse storico e conseguentemente l'aveva sottoposto alla disciplina del D. L.vo n. 490/99 e alla tutela e vigilanza della Soprintendenza Archivistica, con espresso divieto di smembrare l'archivio;

o che nel dicembre 2005 si era costituito il “Comitato per la Biblioteca Digitale dell'Informazione Giornalistica” con lo scopo di valorizzare, conservare e di mettere in rete a disposizione del pubblico una biblioteca elettronico-digitale denominata "Biblioteca Digitale dell'Informazione Giornalistica", formata dalla copia digitale del materiale archivistico del Centro di Documentazione de La Stampa;

o che nell'ottobre 2006 l'Editrice aveva concesso al Comitato il diritto di accedere, di duplicare e di digitalizzare tutte le collezioni del giornale "La Stampa" con l'accordo che “tutto il materiale che risulterà dalla duplicazione e/o dalla digitalizzazione sarà di piena ed esclusiva proprietà del Comitato”

o che nel dicembre 2010 il Comitato (che tra l'altro aveva creato nel maggio 2008 il domain name [www. archiviolaStampa.it](http://www.archiviolaStampa.it)) era stato posto in liquidazione, la nuda proprietà della Biblioteca Digitale era stata trasferita alla Regione Piemonte, mentre alla Fondazione per il Libro era stato ceduto il diritto d'uso trentennale della Biblioteca Digitale allo scopo di garantirne l'accesso al pubblico on line;

o che l'archivio storico non è indicizzato sui motori di ricerca e per poterlo consultare è necessario accedere al sito internet che ospita l'archivio.



Ha contestato: che il trasferimento degli articoli già pubblicati sul quotidiano “La Stampa” configurasse un nuovo illecito e che alla stessa potesse essere addebitato il reato di diffamazione, sottolineando che sulla vicenda era già intervenuta sentenza passata in giudicato. Ha opposto la transazione intervenuta tra le parti nel 2005. Ha eccepito la prescrizione del diritto risarcitorio vantato - risalendo la condotta di La Stampa al 2006 -, la propria carenza di legittimazione non avendo reso fruibili via internet le notizie per cui è causa, né essendo il sito internet di sua proprietà. Ha rilevato come non potesse essere effettuato alcun intervento sull’archivio sottoposto alla tutela del Ministero dei beni culturali in quanto dichiarato di interesse storico. Ha infine eccepito la carenza di prova in ordine al danno solo genericamente prospettato.

Ha chiesto che fosse dichiarata l’inammissibilità della domanda formulata nei confronti di Editrice La Stampa e nel merito respinte le domande attoree.

Si è costituita Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità dell’azione, dovendosi ritenere che anche la Fondazione – indicata quale coobbligata – potesse avvantaggiarsi delle transazione sottoscritta dall’attore.

Ha affermato:

o di essere semplice usufruttuaria dell’archivio e di non conoscerne il contenuto che non aveva contribuito a formare;

o che la sua posizione era assimilabile a quella di un hosting provider privo, ex art. 17 d.p.r. 70/03, di obblighi di vigilanza;

o che gli articoli de quibus non erano mai stati visualizzati;

o che trattandosi di archivio storico, soggetto alla tutela di cui al D. L.vo 42/04 non poteva essere smembrato né modificato;

o che anche con riferimento alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, l’archivio doveva ritenersi legittimo perché gli articoli de quibus – non essendo indicizzati – non erano reperibili attraverso i motori di ricerca.

Ha eccepito la prescrizione del diritto risarcitorio azionato e l’indebita duplicazione del risarcimento già ottenuto in seguito alla pronuncia del Tribunale di Torino.

Ha chiesto: che fosse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva, che fosse dichiarata la prescrizione del diritto azionato e comunque che le domande attoree fossero respinte.

Si è costituita la Regione Piemonte che ha eccepito l’incompetenza territoriale del giudice adito. Ha sottolineato di disporre esclusivamente della nuda proprietà dell’archivio storico de quo e ha contestato



qualunque responsabilità – peraltro non individuata neppure dall'attore - non avendo posto in essere alcuna condotta in relazione alla pubblicazione degli articoli.

Ha contestato che: l'attore avesse subito alcun danno non essendo gli articoli de quibus reperibili attraverso una ricerca attraverso i motori internet e che, trattandosi di archivio storico, trovasse applicazione la disciplina in materia di privacy .

Ha chiesto che fosse dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, in subordine il difetto di legittimazione passiva di Regione Piemonte o comunque che fossero rigettate le domande attoree.”

Concessi alle parti i termini ex art. 183, sesto comma c.p.c., il Tribunale pronunciava la sentenza qui impugnata.

In sintesi il Tribunale, dopo aver respinto l'eccezione di incompetenza territoriale svolta da Regione Piemonte, rilevando che parte attrice non avesse agito invocando la tutela del D.lvo 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali, bensì agito chiedendo il risarcimento del danno in relazione all'illecito diffamatorio posto in essere dalle convenute attraverso il trasferimento in un archivio on line di materiale, già ritenuto diffamatorio, ha rigettato la domanda risarcitoria di parte attrice.

Ha ritenuto, nello specifico, che la condotta posta in essere da Editrice La Stampa nel 2006, allorchè concesse il diritto di digitalizzare le collezioni del giornale “ La Stampa” in vista della creazione della Biblioteca generale, non avesse integrato un nuovo reato di diffamazione ai danni di Giuseppe Lucibello e che “ *l'inserimento di un articolo “ già ritenuto diffamatorio nell'archivio on line del quotidiano non costituisce una ripubblicazione e/o una nuova pubblicazione del medesimo testo e pertanto non realizza un illecito nuovo e diverso rispetto a quello che ha già formato oggetto della sentenza passata in giudicato”* (cfr. Sentenza Tribunale di Milano n. 4527/2010). “ *L'inserimento dell'articolo nell'archivio on line lo rende consultabile tramite Internet, ma non dà luogo ad una nuova pubblicazione, che si è realizzata solo con l'uscita del quotidiano in edicola, che costituisce il momento in cui si è verificato l'illecito extracontrattuale”..... “ l'unica condotta diffamatoria addebitabile a Editrice La Stampa è evidentemente quella verificatasi nel 1996- quando gli articoli furono stampati-, che è stata già oggetto di giudizio e di risarcimento. tale vertenza risulta ormai interamente esaurita”.*

Ha, poi, ritenuto non pertinente il richiamo da parte dell'attore alla sentenza della Cass. n. 5525/12 in quanto la medesima non trattava il tema della diffamazione, bensì quello del trattamento dei dati personali.



Con riferimento alla posizione di Regione Piemonte e Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura, ha rilevato che le convenute avessero un ruolo sostanziale di mere custodi del materiale giornalistico digitalizzato e proveniente da altro soggetto e che, comunque, l'attore non avesse allegato, ancor prima che provato, gli elementi dell'illecito diffamatorio.

Il Tribunale ha, quindi, di conseguenza rigettato le ulteriori domande di risarcimento e di cancellazione, o aggiornamento, degli articoli in questione.

Avverso detta pronuncia ha proposto appello Giuseppe Lucibello, affidando il gravame a **tre** motivi di seguito analizzati; gli appellati hanno resistito in giudizio, chiedendo la reiezione delle domande ex adverso formulate e, per l'effetto, la conferma del qui gravato provvedimento.

La Corte, rileva, in via preliminare, che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 cod. proc. civ. sollevata da Gedi News Network S.p.a. sia priva di pregio e vada, pertanto, respinta.

Il gravame, per vero, si profila conforme ai requisiti essenziali di forma/contenuto espressi nell'articolo citato, dovendo ritenersi che l'onere di specificità dei motivi di appello possa ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (cfr. Cass., Sez. 3, sent. 18 settembre 2015, n. 18307).

In concreto, dalla lettura dell'atto è dato ricavare, non solo le statuizioni oggetto di gravame, ma anche in quali termini è stata richiesta la modifica della valutazione operata dal giudice di primo grado: le censure formulate presentano un grado di contenuto critico adeguatamente articolato e si esprimono in termini di chiara contrapposizione ai passaggi motivazionali della decisione impugnata.

Con il **primo motivo**, l'appellante, censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha escluso la lesione dei diritti di personalità in capo all'attore a cagione dell'inserimento nell'archivio online de "La Spampa" dei sette articoli già dichiarati diffamatori dal Tribunale di Torino con sentenza n. 35652 del 9 novembre 2004.

Si duole, in particolare, che il Tribunale abbia affermato che “ *l'unica condotta diffamatoria addebitabile a Editrice La Stampa è evidentemente quella verificatasi nel 1996- quando gli articoli furono stampati- che è stata già oggetto di giudizio e di risarcimento*” .

Afferma, invece, che il diritto all'immagine e alla reputazione dell'appellante sia stato leso da una condotta distinta e successiva anche cronologicamente rispetto alla pubblicazione dell'articolo diffamatorio sul numero cartaceo del quotidiano e che le motivazioni del Tribunale avrebbero potuto



eventualmente essere condivise qualora l'inserimento degli articoli nell'archivio digitale fosse stata contestuale o quantomeno immediatamente successiva alla diffusione cartacea dei medesimi.

Nello specifico, invece, il diritto di digitalizzare le collezioni del quotidiano è stato concesso dall'Editrice nel 2006 e nel maggio 2008 è stato creato il domain name www.ArchiviolaStampa.it, quindi in epoca successiva alla sentenza del Tribunale di Torino che aveva accertato la natura diffamatoria della notizia e all'accordo transattivo concluso tra le parti che aveva avuto ad oggetto esclusivamente il quantum risarcitorio.

Si duole, inoltre, che il Tribunale, con riferimento alla successiva immissione e divulgazione degli scritti diffamatori, abbia affermato che: “da tale iniziativa (digitalizzazione dell'archivio) non è dato rinvenire la volontà di dare un nuovo clamore agli articoli de quibus, né di procedere a un nuovo attacco nei confronti di Giuseppe Lucibello”.

Afferma, invece, che la responsabilità consiste nell'aver consapevolmente rimesso in circolazione sul web notizie lesive della reputazione e della dignità personale dell'Avv. Lucibello.

Afferma, quindi, che a prescindere dalla questione se l'inserimento degli articoli nell'archivio on line possa o meno essere considerato “nuova pubblicazione”, ciò che rileva sia il fatto che, comunque, la loro permanenza ledà, in ogni caso, la reputazione del soggetto interessato.

Si duole, inoltre, che il Tribunale abbia affermato che non siano state indicate le condotte illecite degli altri convenuti.

Afferma, invece, che il loro coinvolgimento derivi dal fatto che la Fondazione usufruisce dell'archivio e la Regione Piemonte della nuda proprietà del bene.

Reputa la Corte che il motivo sia fondato e vada, quindi, accolto.

Il carattere diffamatorio degli articoli di giornale nonché della notizia di stampa riportati sul sito della testata giornalistica è stato accertato con la sentenza n. 35652 del 9 novembre 2004 del Tribunale di Torino, con carattere di definitività ed è dunque coperto da giudicato fra le parti allora in causa; a ciò si deve, peraltro, aggiungere che gli argomenti utilizzati da quel Giudice costituiscono elementi imprescindibili anche in questa sede, ed a quelli si rimanda anche per quanto riguarda il carattere diffamatorio della reiterazione della pubblicazione.

Non può, dunque, a parere di questa Corte, ritenersi ricompresa nel giudicato predetto, l'ulteriore lesione dei diritti della personalità, costituzionalmente garantiti, prodottasi in danno dell'odierno appellante con l'inserimento ed il permanere degli articoli e delle relative notizie nell'archivio web nonostante l'accertata illegittimità del testo.



Trattasi di danni che non erano deducibili nel giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Torino, atteso che in ogni caso parte appellata che solleva la relativa eccezione non ha provato, in fatto, che la pubblicazione sul sito fosse storicamente già avvenuta all'epoca del giudizio del Tribunale di Torino. Al contrario, è circostanza pacifica, che l'inserimento e la permanenza degli articoli in questione sul sito siano successivi cronologicamente rispetto alla pubblicazione degli articoli diffamatori sul numero cartaceo del quotidiano.

La stessa ricostruzione operata dal Tribunale, non oggetto di censura, conferma chiaramente che :

- *“nell’ottobre 2006 l’Editrice aveva concesso al Comitato il diritto di accedere, di duplicare e di digitalizzare tutte le collezioni del giornale "La Stampa";*
- *“ gli articoli oggetto del presente giudizio...sono entrati- al pari degli altri pezzi giornalistici de “ La Spampa”- nella biblioteca digitale così realizzata, a cui è stato dato nel 2008 il domain name: “ archiviolastampa”;*
- *“.....la pubblicazione degli articoli nel 1996 è stata oggetto di giudizio innanzi al Tribunale civile di Torino (convenuta anche Editrice La Stampa) che si concluse con sentenza del novembre 2004 che accertò il contenuto diffamatorio degli articoli e condannò i convenuti al risarcimento del danno. In seguito a proposizione di appello la sentenza si chiuse con un accordo transattivo che prevede la corresponsione di una somma a Giuseppe Lucibello”.*

Va, poi, rilevato che il fatto qui dedotto è, comunque, diverso, lamentandosi in questo giudizio anche il permanere della pubblicazione, nonostante l'accertato carattere lesivo del testo, laddove in diritto la pubblicazione su supporto informatico rileva ai fini dell'art. 595 c.p., integrando un prodotto editoriale, cui è applicabile la disciplina sulla stampa; sicchè all'epoca del primo giudizio né in fatto, né in diritto è in realtà deducibile la pubblicazione in esame.

Trattasi, peraltro, di ulteriore condotta diffamatoria posta in essere a mezzo della pubblicazione su supporto non cartaceo in epoca successiva, come deve ritenersi, a quella oggetto del primo giudizio e con differenti modalità.

Il permanere sul sito della notizia e degli articoli di stampa in oggetto ha, quindi, provocato dei danni nella sfera giuridica dell'appellante, come deve ritenersi provata per presunzioni avuto riguardo alla gravità del fatto, oggetto degli articoli e delle notizie riportate dall'articolista in termini non del tutto veritieri e di per sé illeciti, come accertato nel primo giudizio avanti al Tribunale di Torino, alla capacità di diffusione enorme insita nell'uso dello strumento informatico in esame, alla personalità dell'attore, oggi appellante, noto Avvocato.



Tali danni sono da intendersi quali lesioni, con relativa sofferenza del soggetto titolare dei diritti costituzionalmente garantiti della personalità, nella specie dei diritti all'immagine ed alla reputazione personale e professionale.

L'inserimento on line della notizia conferisce ad essa carattere di attualità, ragion per cui la notizia medesima deve ritenersi appresa hic et nunc.

Sul punto giova ricordare una recente ordinanza della Corte di Cassazione (Cass. Civ. n. 16908 del 27 giugno 2018), che ha riconosciuto che la permanenza sul sito di un articolo diffamatorio, in ogni caso determina la lesione di diritti costituzionalmente garantiti, afferma che il Tribunale avrebbe dovuto condannare i convenuti al risarcimento del danno proprio in ragione del protrarsi della lesione alla sua reputazione a cagione della capacità offensiva attuale di articoli già censurati, illegittimamente inseriti in un archivio digitale.

Ne consegue che la ripubblicazione degli scritti deve ritenersi dotata di una capacità offensiva e immediata, tanto più grave in quanto la notizia risulta priva dell'aggiornamento assolutamente doveroso.

Circa l'ulteriore circostanza della c.d. "ricerca mirata", è da precisarsi che la ricerca non si rivolgeva unicamente alla notizia in sé, ma anche al nominativo dell'appellante, il cui nome, associato alla funzione di Avvocato, poteva essere ricercato da un numero significativo di utenti; oltre a ciò, si evidenzia che, sebbene l'intero testo degli articoli fosse consultabile solo dagli abbonati, i titoli erano accessibili a chiunque consultasse liberamente e gratuitamente l'archivio on line del giornale.

Spetta, quindi, all'attore, oggi appellante il risarcimento del danno proprio in ragione del reiterarsi e del protrarsi della lesione e della sua reputazione a cagione della capacità offensiva attuale.

Deve, quindi, essere rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla appellata Gedi News Network s.p.a, non potendosi condividere, per le ragioni sopra esposte che il diritto al risarcimento del danno si sia prescritto. L'appellata, infatti, a fondamento della eccezione sollevata fa decorrere il dies a quo con la data di pubblicazione degli articoli sul numero cartaceo del quotidiano, senza, tuttavia, considerare che l'illecito e, quindi, il danno ricevuto all'immagine e alla reputazione si è reiterato con l'inserimento delle notizie, aventi carattere diffamatorio, nell'archivio on line, in epoca successiva rispetto alla pubblicazione degli articoli sul numero cartaceo del quotidiano.

In merito, poi, all'intervenuta transazione del 16 marzo 2005 che, nell'ottica della appellata, avrebbe comportato una rinuncia ampia da parte dell'appellante ad ogni pretesa in connessione con i fatti di



causa, si rileva come non possa essere condivisa in considerazione che gli articoli in questione sono stati inseriti nell'archivio digitale in un momento successivo, come sopra già evidenziato.

Quanto al danno non patrimoniale, si osserva che a mente degli articoli 185 c.p., 2043 c.c. e 2059 c.c. deve essere risarcito in tutti i casi in cui il fatto lesivo integri una fattispecie di reato, giudizialmente accertata nel caso in esame.

Ai fini di una corretta liquidazione equitativa del danno si ritiene opportuno fare riferimento ai recenti parametri dell'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano nel 2018, i quali prevedono, sulla base dell'esame comparativo dei precedenti della giurisprudenza di merito, cinque scaglioni di valori articolati in base alla gravità delle diffamazioni compiute a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa.

Al riguardo, la Corte ritiene di poter ravvisare nel caso di specie gli estremi della diffamazione di elevata gravità (quarto scaglione), tenuto conto della presenza di buona parte degli indici che caratterizzano tale tipologia: l'elevata notorietà del diffamante, la notevole gravità delle offese attribuite al diffamato sul piano personale e professionale, la presenza di più episodi diffamatori, l'ampia diffusione del mezzo diffamatorio, oltre che la rilevanza dei fatti attribuiti al diffamato.

Di conseguenza reputa la Corte congruo quantificare il danno non patrimoniale nella misura di euro 31.000,00, in moneta attuale; su tale importo sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza sino al saldo effettivo.

Per costante giurisprudenza si afferma che più soggetti possono essere chiamati a rispondere in solido di un fatto illecito, secondo la regola di cui all'art. 2055 c.c., anche in assenza del medesimo atteggiamento soggettivo (dolo o colpa) in capo ad essi; è sufficiente, infatti, che, anche con condotte indipendenti, tutti abbiano causato il medesimo fatto dannoso.

Consegue, quindi, che, nel caso di specie, devono rispondere in solido tutte le parti appellate, comprese, quindi, anche la Fondazione, che usufruisce dell'archivio, e la Regione Piemonte, nuda proprietaria del bene, in quanto ognuna di loro ha concorso con la casa Editrice nella causazione del medesimo fatto dannoso.

Con il **secondo** motivo di appello, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha omesso ogni pronuncia in merito alla domanda accessoria, in particolare in ordine alla necessità di procedere all'aggiornamento dei dati mediante annotazione della sentenza di condanna del Tribunale di Torino a margine di ciascuna pubblicazione, con conseguente asserita violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c.



In particolare censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha affermato: “ se dunque per un verso l’ordinamento riconosce e garantisce il diritto del soggetto a che i dati personali che riguardano siano rispondenti alla sua immagine attuale, d’altra parte l’attore in questa sede non ha invocato tale tutela, ma ha agito per il risarcimento di un danno derivante da un nuovo illecito diffamatorio”.

Afferma, invece, che a prescindere dalla questione pubblicazione/ripubblicazione la domanda di aggiornamento a cagione della “ permanenza dell’informazione nella memoria della rete internet” avrebbe dovuto essere accolta.

Reputa la Corte che il motivo non sia meritevole di accoglimento.

Come rilevato dal Tribunale e pacificamente ammesso dalla stessa appellante, la domanda accessoria è stata formulata non già invocando la normativa sul trattamento dei dati personali, bensì muovendo dal presupposto che l’inserimento degli articoli per cui è causa all’interno dell’archivio on line del quotidiano “La Stampa” integri una diffamazione e lesione alla reputazione e immagine dell’avv. Lucibello.

Le ragioni che hanno condotto il Tribunale di Milano a rigettare la domanda accessoria avversaria, per quanto succintamente esposte, sono del tutto condivisibili e corrette in quanto non avendo l’avv. Lucibello lamentato un asserito illecito sotto il profilo della protezione dei dati personali il Tribunale ha respinto di conseguenza la sua domanda anche di aggiornamento dei dati mediante annotazione della sentenza.

Con un **terzo** motivo di appello, l’appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale l’ha condannato al pagamento delle spese di lite.

Afferma, invece, che stante l’ampio contrasto esistente sulla digitalizzazione degli archivi dei maggiori organi di informazione e la libera circolazione in rete di pubblicazioni di cui era stata già accertata la natura diffamatoria avrebbe dovuto indurre il Tribunale alla compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.

Reputa la Corte che tale motivo debba ritenersi assorbito, stante l’accoglimento, seppur parziale, dell’appello, che impone una nuova regolazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, sulla base dell’esito complessivo della lite.

Reputa la Corte che, previa compensazione nella misura di 1/3 tenuto conto dell’accoglimento parziale dell’appello, i restanti 2/3 vadano posti a carico solidale delle parti appellate ed in favore di Lucibello tenuto conto di quanto liquidato.



Esse si liquidano, per l'intero, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, avuto riguardo al valore della causa e alla media difficoltà dell'attività prestata, quanto al primo grado di giudizio, in complessivi euro 7.254,00 di cui euro 1.620,00 per la fase di studio, euro 1.147,00 per la fase introduttiva, euro 1.720,00 per la fase istruttoria ed euro 2.767,00 per la fase decisionale, oltre 15% rimborso spese forfettarie, IVA e CPA e, quanto al secondo grado di giudizio, per l'intero, in euro 6.615,00 di cui euro 1.960,00 per la fase di studio, euro 1.350,00 per la fase introduttiva ed euro 3.305,00 per quella decisionale, esclusa la fase istruttoria non celebratasi, oltre 15% rimborso spese forfettarie, IVA e CPA.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Lucibello Giuseppe avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3288/2018 pubblicata il 21 marzo 2018, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa, così provvede in sua parziale riforma:

- 1) Condanna Gedi News Network s.p.a. (società in cui si è fusa per incorporazione Italiana Editrice s.p.a., già Società Editrice La Stampa, in persona del legale rappresentante pro tempore), Regione Piemonte, Direzione Cultura, Turismo e Sport – Settore Biblioteche, Archivi ed Istituti culturali, in persona del suo legale rappresentante pro tempore e Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, in via tra loro solidale, al risarcimento dei danni non patrimoniali in favore di Giuseppe Lucibello liquidati in euro 31.000,00, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza e sino al saldo effettivo;
- 2) Dichiara compensate fra le parti le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna, in via tra loro solidale, Gedi News Network s.p.a., Regione Piemonte, Direzione Cultura, Turismo e Sport – Settore Biblioteche, Archivi ed Istituti culturali e Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Giuseppe Lucibello dei restanti 2/3 che si liquidano, per l'intero, quanto al primo grado di giudizio in euro 7.254,00 oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge e, quanto al secondo grado di giudizio, per l'intero, in euro 6.615,00, oltre rimborso spese generali, IVA e c.p.a. come per legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 3.03.2020.

Il Consigliere Est.

Il Presidente



Dott. Elena Mara Grazioli

dott. Walter Saresella

